

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1078

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CARPENEDO, CUSUMANO e PINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1994

Norme quadro in materia di speleologia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge - con opportuni aggiornamenti e integrazioni - ripropone il testo della proposta di legge n. 533 presentata alla Camera dei deputati nel corso della X legislatura, e le cui motivazioni di fondo, tuttora valide, qui di seguito vengono riportate.

La speleologia in generale e gli speleologi in particolare attendono da anni una legge che nel proteggere le aree carsiche e nel regolamentare il loro utilizzo protegga e regolamenti anche l'attività speleologica.

Recentemente poi anche il mondo scientifico e quello politico si sono resi conto dell'importanza della conoscenza delle aree carsiche: circa il 27 per cento della superficie italiana è caratterizzata dall'affioramento di terreni carsificabili e carsificati e quasi il 60 per cento delle acque che beviamo o utilizziamo industrialmente provengono direttamente o indirettamente da acquiferi carsici.

Questo disegno di legge raccoglie le istanze provenienti dal mondo scientifico in generale e dal Club alpino italiano (CAI) in

modo particolare, nel rilievo che sempre più spesso le regioni attivano propri strumenti legislativi a sostegno dell'attività speleologica e di conoscenza dei territori carsici.

Si propone in particolare l'istituzione ufficiale dei catasti regionali e di un catasto nazionale delle aree carsiche e delle grotte, nonché l'istituzione di alcune commissioni che siano in grado da un lato di tutelare l'attività speleologica, dall'altro di promuoverla, da un altro ancora di tutelare le cavità e le aree particolari.

Per quanto riguarda l'ubicazione dei singoli catasti, quelli regionali potranno essere dalle regioni posizionati ovunque sia più pratico, mentre quello nazionale sarà ubicato dal Ministro dell'ambiente sentito il Comitato tecnico nazionale.

Si propone altresì una delega al Governo affinché lo stesso emani, entro sei mesi, norme per la tutela e la valorizzazione delle grotte, aree carsiche e delle attività speleologiche.

Si confida in una positiva valutazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Finalità)*

1. La presente legge detta norme e principi generali, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di:

- a) tutela, conoscenza e valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici;
- b) incremento degli studi e delle ricerche speleologiche;
- c) formazione tecnica degli speleologi ai fini di una sicura progressione in ambiente ipogeo;
- d) prevenzione degli infortuni e organizzazione del soccorso in ambiente ipogeo.

2. L'attività speleologica è libera e non soggetta a vincoli di natura amministrativa.

Art. 2.*(Definizione delle aree
e dei fenomeni carsici)*

1. Ai sensi della presente legge:

a) sono definite «aree carsiche» le aree costituite da rocce composte prevalentemente da elementi solubili agli agenti meteorici, quale le rocce carbonatiche e le evaporitiche;

b) sono definiti «fenomeni carsici» le forme superficiali e profonde generate dai fenomeni di dissoluzione e di deposizione chimico-fisica delle rocce da parte di acque e, per estensione, anche i fenomeni profondi noti come «grotte laviche».

2. L'accesso ai fenomeni carsici profondi, di seguito definiti genericamente «grotte», è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui si aprono i loro ingressi.

Art. 3.

(Regime di proprietà)

1. Le grotte appartengono ai proprietari dei terreni sovrastanti, fatta eccezione nei casi in cui siano attraversate da corsi d'acqua.

2. Vieni fatta eccezione per le grotte site in territori soggetti all'istituto tavolare. In tali casi le grotte acquistate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono di proprietà del proprietario dell'ingresso.

3. I proprietari dei terreni in cui si trovano i fenomeni carsici ipogei di cui alla presente legge, hanno la facoltà di impedire l'accesso agli stessi a chiunque, purchè ne abbiano data comunicazione scritta e motivata al catasto regionale; non potrà peraltro essere negato l'accesso ai tecnici incaricati ufficialmente dal Comitato tecnico speleologico regionale di controlli o studi.

4. Le regioni potranno, su proposta delle soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e previo accordo con i comuni, espropriare ai fini conservativi grotte che contengano depositi archeologici o bellezze naturali particolari.

Art. 4.

(Principi generali di tutela)

1. Le aree carsiche ed i fenomeni carsici di cui all'articolo 2, sono soggetti a particolare vincolo di tutela urbanistica ed ambientale nel quale siano previsti:

a) il divieto di scarichi di rifiuti solidi e liquidi, tanto in superficie che in profondità;

b) i controlli sulle modifiche, anche con movimenti in positivo o in negativo di materiali, delle morfologie carsiche esistenti;

c) i controlli sugli utilizzi a fini economici dei fenomeni carsici profondi.

2. A tale scopo saranno effettuate le perimetrazioni catastali delle aree vincolate onde pervenire alla definizione del Catasto

nazionale delle aree carsiche e alla redazione del catasto nazionale dei fenomeni carsici profondi - Catasto delle grotte -, quali elementi costitutivi del sistema conoscitivo ed informatico speleologico nazionale.

3. Al fine di assicurare la conservazione di fenomeni sotterranei di particolare interesse, è istituito il Catasto delle grotte e delle aree carsiche soggette a vincoli speciali nel quale saranno iscritte le grotte e le aree carsiche che assumono specificità per la rilevanza e la rarità dei fenomeni espressi e in quanto tali siano oggetto di decreto di protezione integrale da parte delle regioni di cui al successivo articolo 7.

Art. 5.

(Competenze del Ministero dell'ambiente)

1. Il Ministero dell'ambiente cura:

a) l'istituzione e la gestione del Catasto nazionale delle grotte, del Catasto nazionale delle aree carsiche e del Catasto delle grotte e delle aree carsiche mediante convenzione con la Società speleologica italiana;

b) la tenuta di un centro di documentazione;

c) la concessione di contributi per convegni, studi scientifici e ricerche sulla speleologia a carattere nazionale ed internazionale;

d) la concessione di contributi alle associazioni nazionali di speleologia per progetti di conoscenza e divulgazione scientifica relativi alle aree ed ai fenomeni di cui agli articoli precedenti;

e) l'istituzione dell'albo nazionale, articolato su base regionale, delle associazioni e dei gruppi operanti nel campo della ricerca speleologica;

f) l'esame dei ricorsi avversi ai provvedimenti regionali di vincolo speciale o di deroga agli stessi di cui all'articolo 7.

2. Il Ministero dell'ambiente svolge attività di indirizzo, predisponendo le linee essenziali di una normativa specifica protezionistica integrale e mirata, la cui concre-

tizzazione e gestione sarà demandata alle regioni. Il Ministero svolge anche funzione di coordinamento e controllo ai fini:

a) dell'emanazione da parte delle regioni delle norme di applicazione della presente legge;

b) della predisposizione da parte delle regioni di un proprio Castasto delle grotte e di un proprio Catasto delle aree carsiche, quali elementi costitutivi del sistema conoscitivo ed informatico speleologico regionale e quali supporti di base dei catasti nazionali;

c) della tenuta presso le regioni di un proprio catasto delle grotte e delle aree carsiche soggette a vincoli speciali;

d) dell'effettivo esercizio da parte delle regioni dell'attività di vigilanza, ispettiva e di controllo dell'osservanza delle norme di tutela previste dalla presente legge.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale.

4. La sede del Catasto nazionale è fissata dal Ministro dell'ambiente sentito il Comitato tecnico speleologico nazionale.

Art. 6.

(Comitato tecnico speleologico nazionale)

1. Il Ministro dell'ambiente istituisce un Comitato tecnico speleologico nazionale per la tutela e la valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici di cui all'articolo 2. Il Comitato è organo di consulenza scientifica del Ministero dell'ambiente e svolge compiti di coordinamento scientifico anche per conto delle regioni che ne facciano richiesta. Il Comitato predispone, in accordo con il Ministero dell'ambiente, studi, memorie e documenti utili allo svolgimento dei compiti del Ministero, svolge attività editoriali scientifiche, concede borse di studio in Italia ed all'estero in favore di giovani laureati orientati alle attività di ricerca scientifica inerenti la carsologia, tiene il collegamento scientifico con università ed enti di ricerca italiani e stranieri.

2. Il Comitato può svolgere, previa intesa col Ministro dell'ambiente, alcuni dei pro-

pri compiti anche attraverso apposite convenzioni con enti o associazioni particolarmente qualificati nel campo speleologico e scientifico o con l'attivazione *pro tempore* di appositi sottocomitati.

3. Il Comitato ha un regolamento emanato dal Ministro dell'ambiente ed è nominato con decreto dello stesso Ministro, dura in carica tre anni, ed è composto da nove membri, di cui:

a) due esperti designati dal Ministro dell'ambiente;

b) un esperto designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) un esperto designato dal Ministro per le risorse agricole alimentari e forestali;

d) due esperti designati dal Club alpino italiano;

e) due esperti designati dalla Società speleologica italiana;

f) un esperto designato dal Consiglio universitario nazionale.

4. Il Comitato è presieduto da uno dei suoi membri, su designazione degli stessi e nominato dal Ministro.

Art. 7.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni favoriscono, nel quadro di programmati interventi, l'attività speleologica di enti, associazioni e gruppi speleologici anche reinvestendo parte dei proventi conseguiti attraverso le attività legate allo sfruttamento delle grotte. La fruizione a fini economici ed economico-turistici degli ambienti ipogei di particolare importanza è vincolata da apposita concessione regionale.

2. Le regioni emanano norme di attuazione della presente legge con finalità di:

a) istituzione del Catasto regionale delle grotte, della sua gestione, implementazione e fruizione;

b) istituzione del Catasto regionale delle aree carsiche, della sua gestione e fruizione;

c) istituzione del Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche soggette a

vincoli speciali, della sua gestione e implementazione al fine di inserire quali varianti agli strumenti urbanistici la tutela e l'uso delle aree e delle grotte soggette a vincoli speciali. La gestione dei catasti potrà essere affidata, tramite convenzioni, a gruppi speleologici o istituti o società che diano le opportune garanzie; con cadenza annuale i Catasti regionali invieranno gli aggiornamenti al Catasto nazionale;

d) attuare un regime di salvaguardia e di valorizzazione scientifica e turistica delle aree e dei fenomeni carsici di cui alla presente legge, anche disciplinando, mediante opportuni vincoli, le attività turistiche e di sfruttamento economico connesse a fenomeni carsici;

e) autorizzare amministrativamente lo sfruttamento delle grotte;

f) tenere l'albo dei gruppi speleologici regolarmente costituiti ed aventi sede nella regione, definendo nel contempo le modalità di iscrizione e di permanenza all'albo; gli albi regionali concorrono a costituire l'albo nazionale di cui all'articolo 5;

g) promuovere lo sviluppo delle ricerche speleologiche anche con contributi alle associazioni e ai gruppi speleologici della regione regolarmente iscritti all'albo;

h) definire le sanzioni di carattere pecuniario per i trasgressori dei vincoli di tutela dei beni di cui alla presente legge;

i) integrare le norme di salvaguardia e tutela, emanare decreti di vincolo speciale, controllare l'osservanza di norme e decreti, concedere deroghe agli stessi, richiedere finanziamenti, giustificare il proprio operato a difesa dai ricorsi presentati contro i decreti di vincolo.

l) promuovere la conoscenza dei fenomeni carsici, in tutte le loro manifestazioni, e la formazione culturale e tecnica degli speleologi, sostenendo le iniziative dei gruppi speleologici operanti in ambito regionale in accordo con gli indirizzi delle associazioni nazionali;

m) organizzare corsi di preparazione professionale o di specializzazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica, di cui all'articolo 10, lettera *d*);

n) promuovere la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività speleologiche e sostenere l'organizzazione di servizi regionali di soccorso in ambiente ipogeo, di cui al successivo articolo 11.

Art. 8.

(Delega al Governo per la disciplina delle grotte, aree carsiche e delle attività speleologiche)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme di carattere legislativo per fissare i principi generali per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche e dei fenomeni carsici e per l'incremento degli studi e delle ricerche speleologiche, tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'attività speleologica deve essere liberamente esercitabile e non soggetta a vincoli di natura amministrativa;

b) ferma restando l'appartenenza delle grotte ai proprietari dei terreni sovrastanti, e salva la possibilità di espropriazione regionale a fini conservativi di grotte di particolare pregio archeologico o naturalistico, deve essere comunque assicurato l'accesso alle grotte stesse ai ricercatori e ai tecnici nonché agli esercenti attività speleologiche;

c) la tutela urbanistica e ambientale delle aree carsiche deve implicare il divieto di scarichi di rifiuti solidi e liquidi in prossimità delle aree stesse;

d) deve essere disciplinata la istituzione, a cura e presso il Ministero dell'ambiente, con l'eventuale apporto di competenze tecniche esterne, di un catasto nazionale delle grotte e delle aree carsiche, ivi comprese quelle soggette a vincoli speciali, riconoscendo anche alle regioni la possibilità di dotarsi di un proprio catasto a fini di tutela delle aree in questione e di promozione dell'attività speleologica;

e) potranno essere istituiti, presso il Ministero dell'ambiente, sulla base di specifica disciplina regolamentare, organi tecnici speleologici a carattere nazionale per la

consulenza e il coordinamento scientifico, a disposizione anche delle eventuali regioni interessate;

f) dovranno essere previste e disciplinate competenze legislative regionali per l'attuazione delle nuove norme, prevedendo anche la possibilità di istituzione di comitati tecnici speleologici regionali e l'attribuzione di specifici poteri ad organi regionali per la salvaguardia ambientale delle aree carsiche e delle grotte.

Art. 9.

(Comitati tecnici speleologici regionali)

1. Le regioni istituiscono un Comitato tecnico speleologico regionale cui affidare il compito di esprimere pareri preventivi sulle proposte di legge di iniziativa regionale nel campo della speleologia, di proporre alla regione l'esecuzione di particolari indagini nel settore, di vagliare le proposte di «vincolo speciale» e di deroga alle normative generali, di esprimere parere sull'apertura di nuove grotte turistiche, di nuove stazioni di ricerca ipogee e di grotte comunque utilizzate mediante modificazioni ed interventi, di fare proposte sull'utilizzo dei fondi regionali destinati alla speleologia, con particolare riguardo all'esame preventivo di programmi, di studi e di attività promozionali e scientifiche per i quali sia stato richiesto il finanziamento pubblico.

2. Il Comitato tecnico speleologico regionale è istituito con decreto del presidente della regione, dura in carica tre anni, esplica la sua attività in base ad un regolamento emanato dalla regione ed è formato da almeno nove membri, tra i quali viene eletto il presidente, così ripartiti:

a) tre funzionari regionali di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;

b) un esperto designato dalla competente Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici;

c) due rappresentanti dei gruppi speleologici della regione iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 7;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) due esperti designati dal Consiglio nazionale universitario;

e) un rappresentante designato congiuntamente dalla Società speleologica italiana e dal Club alpino italiano.

Art. 10.

(Provvedimenti di tutela)

1. Le regioni emanano con decreto del presidente della giunta, in applicazione dell'articolo 4, provvedimenti di salvaguardia e tutela urbanistica ed ambientale delle aree e dei fenomeni carsici di cui all'articolo 2.

2. I decreti di cui al comma 1 devono essere emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di inerzia delle regioni, nell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, su parere del Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 6.

4. Le concessioni per l'utilizzo delle grotte a fini scientifici, turistici, turistico-economici e sanitari sono emesse, sentito il parere del Comitato tecnico speleologico regionale, sulla base di un piano di interventi sull'ambiente ipogeo che tenga conto delle condizioni originarie e dell'impatto sull'ambiente delle forme di utilizzo.

Art. 11.

(Formazione e addestramento)

1. Il Club alpino italiano e la Società speleologica italiana provvedono, a favore sia dei propri soci sia di altri, in attuazione delle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, 24 dicembre 1985, n. 776, e 2 gennaio 1989, n. 6, nell'ambito delle facoltà previste dai propri statuti e con le modalità ivi stabilite:

a) alla promozione di studi e ricerche speleologiche;

b) alla organizzazione e alla gestione di corsi di formazione culturale e di addestramento tecnico per le attività speleologiche;

c) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b);

d) alla organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica, e di corsi di specializzazione in speleologia, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

Art. 12.

*(Prevenzione infortuni e soccorso
in ambiente ipogeo)*

1. Il Club alpino italiano provvede, anche ai sensi delle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 24 dicembre 1985, n. 776:

a) alla organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività speleologiche anche mediante la promozione di studi, ricerche e valutazioni sui materiali e sulle tecniche di progressione e di soccorso in ambiente ipogeo;

b) alla gestione di stazioni per il soccorso in ambiente ipogeo, costituite da gruppi autosufficienti di volontari, inquadrate come Sezione speleologica nel Corpo nazionale soccorso alpino (C.N.S.A.) del Club alpino italiano e operanti come unità specialistiche dei servizi regionali e nazionali di protezione civile.